



**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**

**IL GIUDICE**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.7.2024, nella causa civile n. .... R.G. avente ad oggetto la domanda cumulata di separazione giudiziale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ..... e ..... ;

valutata la necessità di assumere i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis 22 cod. proc. civ. con riferimento alla domanda di separazione;

**OSSERVA**

- 1) malgrado entrambe le parti, in prima battuta, si siano ampiamente diffuse, nei rispettivi atti difensivi, in puntualizzazioni forse eccessive circa le reciproche attribuzioni di responsabilità in ordine al fallimento del loro matrimonio, e nonostante che queste rivendicazioni rivolte al passato non contribuiscano affatto ad appianare le loro conflittuali divergenze nell'ottica dell'inevitabile impostazione, per il futuro, di un nuovo e responsabile rapporto tra esse, funzionale non più alla gestione di un progetto di vita in comune, ma al pur sempre doveroso esercizio del ruolo genitoriale da alleati piuttosto che da avversari, nell'evidentemente prevalente interesse delle figlie minori ..... (13.11.2011) e ..... (29.11.2015); malgrado ciò, si ripete, ..... e ..... non controvertono sull'affidamento condiviso delle predette figlie, che andrà quindi qui ribadito;
- 2) neppure vi è ragione di provvedere stabilmente in ordine alla assegnazione della casa familiare, avendo i coniugi convenuto di metterla in vendita ed avendo gli stessi accettato una proposta di acquisto dell'immobile, con atto notarile già fissato dai promissari acquirenti per il giorno 15.10.2024, di talché l'abitazione sita a ..... , in via ..... , tra poco più di un mese dovrà comunque essere lasciata nella libera disponibilità dei predetti acquirenti; ciò basta a giustificare, per il breve periodo residuo,



l'assegnazione della predetta casa familiare alle figlie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con onere di rotazione dei genitori nella frequentazione dell'immobile, secondo il calendario disposto al successivo punto 3);

- 3) quanto al collocamento delle figlie minori, preso atto che il sig. \_\_\_\_\_ è intenzionato ad acquistare un nuovo immobile a \_\_\_\_\_, comunque in zona non lontana dal contesto abitativo nel quale, sino ad ora, è vissuto il nucleo familiare (v., così, il doc. 2 depositato il 19.7.2024 nel fascicolo telematico della resistente) e che la sig.ra \_\_\_\_\_ ha espresso a sua volta l'intenzione di prendere in affitto un appartamento, da lei dichiaratamente già individuato, dove poter stare con le proprie figlie (v. così, il doc. 1, ibidem), pare opportuno -scontato l'auspicio che i coniugi abbiano l'accortezza, ove possibile, di effettuare, dal punto di vista logistico, una scelta idonea ad agevolare la "consegna" ed il "prelievo" delle minori- dare seguito alla soluzione del collocamento paritario, sulla base della programmazione contenuta a pag. 7 del piano genitoriale attoreo (v. doc. 16 nel relativo fascicolo) che, d'altro canto, in prima battuta aveva trovato il gradimento anche da parte della resistente e che, stante la situazione abitativa in divenire delle parti in causa, tale da imporre comunque alle figlie un prossimo abbandono della casa familiare, andrà necessariamente sottoposta a successiva verifica, anche con l'eventuale audizione delle minori e/o con l'ammissione di una CTU psicologica, laddove il cambio di abitudini abbia determinato in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il manifestarsi di situazioni di disagio;
- 4) si conviene che le vacanze Natalizie, Pasquali, le festività civili, religiose, compleanni ecc.. vengano trascorre alternativamente tra i due genitori come da illustrazione specifica nel piano genitoriale attoreo (v. doc. 16 cit.), come pure le vacanze estive per un periodo non inferiore a 15 giorni per ciascuno, con individuazione dei periodi entro il 31 maggio per l'estate ed entro il 30 settembre per l'inverno, ferma l'applicazione del principio dell'alternanza automatica in caso di disaccordo;
- 5) sotto il profilo economico, poi, si registra una sostanziale disparità reddituale tra i coniugi (€ 1.900,00 netti per il ricorrente ed € 760,00 netti per la resistente, secondo le ultime buste paga da gennaio 2024 fino ad aprile 2024 versate in atti), legata al fatto che il sig. \_\_\_\_\_ dispone di un lavoro stabile \_\_\_\_\_ ed è stato comunque \_\_\_\_\_



impegnato in \_\_\_\_\_, quantomeno fino al 2021/2022, mentre la sig. \_\_\_\_\_ -è ragionevole presumere anche a causa dei suddetti impegni del coniuge- ha accumulato, nel tempo, solo incarichi a termine come docente nelle scuole di infanzia e primarie, per prendersi cura delle bambine, divise tra scuola ed impegni extrascolastici, con il consenso del marito -è altrettanto ragionevole presumere-, nell'ottica di una fisiologica ripartizione delle incombenze familiari; su queste basi, dunque, allo stato e nell'auspicio di una prossima -comunque possibile- stabilizzazione lavorativa della resistente, si giustifica, a carico del ricorrente, la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 rivalutabili annualmente ex indici ISTAT per sig.ra \_\_\_\_\_, restando su ciascuno dei due coniugi, invece, il peso delle spese per il mantenimento delle figlie, nei periodi di rispettiva permanenza di queste presso i coniugi medesimi, con assegno unico universale da ripartirsi a metà tra di loro;

- 6) anche le spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'instestato Tribunale) che si renderanno necessarie per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, andranno ripartite per metà a ciascuno tra i coniugi;
- 7) quanto alle istanze istruttorie, i capitoli di prova articolati dalle parti nei rispettivi atti sono in parte inammissibili, in quanto generici e valutativi, e comunque irrilevanti, essendo piuttosto utile dare ingresso al monitoraggio sul regime provvisorio e riservando all'esito gli approfondimenti sulla situazione familiare, anche eventualmente con l'audizione delle minori e CTU ex art. 473-bis. 25 cod. proc. civ.;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 473.bis 22 cod. proc. civ., così provvede in via temporanea e urgente:

- **AUTORIZZA** i coniugi a vivere separati;
- **DISPONE** l'affido condiviso delle figlie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con collocamento paritario di queste ultime presso ciascun genitore, secondo la programmazione contenuta a pag. 7 del piano genitoriale attoreo (v. doc. 16 nel relativo fascicolo), ed assegnazione della casa familiare di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ alle figlie



medesime, fino al giorno della sua liberazione, in conseguenza della già disposta vendita dell'immobile;

- **STABILISCE** che il collocamento paritario sia realizzato sulla base della programmazione contenuta a pag. 7 del piano genitoriale attoreo (v. doc. 16 nel relativo fascicolo) e che le vacanze Natalizie, Pasquali, le festività civili, religiose, compleanni ecc.. vengano trascorse alternativamente tra i due genitori come da illustrazione specifica nel medesimo piano genitoriale (v. doc. 16 cit.), alla stessa stregua delle vacanze estive per un periodo non inferiore a 15 giorni per ciascuno, con individuazione dei periodi entro il 31 maggio per l'estate ed entro il 30 settembre per l'inverno, ferma l'applicazione del principio dell'alternanza automatica in caso di disaccordo;
- **ORDINA** a \_\_\_\_\_ di concorrere al mantenimento della moglie \_\_\_\_\_ versando a quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di € 400,00, salva rivalutazione ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale), restando a carico di ciascuno dei coniugi il pagamento delle spese di mantenimento ordinario delle figlie, nei periodi di loro rispettiva permanenza presso i genitori;
- **DISPONE** che l'assegno unico venga ripartito per metà tra i coniugi;
- **DÀ INGRESSO** al monitoraggio sul regime provvisorio e rinvia la causa all'udienza del 17.12.2024, ad ore 10:00 per verifica.

Si comunichi

Udine, 7.9.2024

IL GIUDICE

dott. Fabio LUONGO

